



GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Trieste, 7 novembre 2016

Preg.mo Alessio Gratton
Presidente II Commissione permanente
Consiglio Regionale FVG
Trieste
Per il tramite di :
Segreteria della II Commissione Consiliare
Preg.ma dott.ssa Luisa Geromet
Trasmissione via e-mail:
cr.segreteria.secondacommissione@regione.fvg.it

e p.c.

Preg.mo Sergio Bolzonello
Vicepresidente e assessore alle attività produttive, alla
cooperazione e al turismo
Regione F.V.G.
via Trento 2
Trieste
e-mail: assessoreeconomia@regione.fvg.it

Preg.mo Franco Iacop
Presidente del Consiglio regionale
Regione F.V.G.
Piazza Oberdan 6
Trieste
e-mail: presidente.consiglio@regione.fvg.it

OGGETTO: Convocazione II Commissione permanente Consiglio regionale. Audizioni relative al DDL n. 162: "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo". Problematiche attinenti ai profili discriminatori fondati sulla 'nazionalità' (cittadinanza) nella vigente disciplina regionale in materia di professioni turistiche. Necessità di adeguamento ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla normativa dell'Unione europea e nazionale. Norme in materia di 'turismo accessibile'.

Preg.mi,

Con l.r. 16 maggio 2014, n. 9 è stato istituito presso il Consiglio regionale del F.V.G., il Garante regionale dei diritti della persona, al cui interno è stato nominato il sottoscritto quale componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione (decreto di nomina n. 336 dd. 21/07/2014). Tra i compiti attribuiti all'Ufficio del Garante regionale, vi è quello di assumere ogni iniziativa utile per contrastare comportamenti discriminatori, ovvero segnalare situazioni di violazione dei diritti aventi effetti discriminatori per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale. Ugualmente, in base all'art. 7 c.1 lett. e) della legge istitutiva, il Garante regionale formula, nelle materie di propria competenza, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali.

Sulla tematica in oggetto, il Garante regionale è già intervenuto con il proprio parere datato 9 giugno 2015. Col citato parere si intendeva richiamare l'attenzione sui **profili discriminatori su base di nazionalità della normativa regionale del F.V.G. in materia di professioni turistiche** (Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. *Disciplina organica del turismo*, con particolare riferimento agli artt. 114, 115, 130, 137, 145 e 150).

A tale riguardo, si rileva che il DDL di legge n.162 presentato dalla Giunta regionale il 26 ottobre 2016 e qui in esame non sembra apportare sostanziali modifiche alla disciplina sull'argomento, lasciando sostanzialmente inalterate le problematiche che erano state già sottolineate nel precedente parere, e che dunque vengono nuovamente ribadite nel presente documento.

La disciplina regionale vigente in materia di professioni turistiche, e che il ddl n. 162 qui in esame lascerebbe inalterata, subordina, infatti, l'esercizio nel territorio del F.V.G. delle professioni turistiche di: a) guida turistica; b) guida alpina-maestro di alpinismo; c) guida speleologica-maestro di speleologia; d) maestro di sci; e) operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, tra gli altri requisiti di idoneità, anche a quello di nazionalità ovvero al possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea. Sembra dunque esclusa la possibilità che possano accedere a tali professioni candidati di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, anche se regolarmente soggiornanti in Italia e pur eventualmente in possesso degli altri requisiti di idoneità richiesti.

Da un esame sommario della prassi applicativa della normativa, sembra peraltro appurato che, almeno per l'accesso alla professione di 'guida turistica' tramite il conseguimento dell'apposita abilitazione previo esame di idoneità, il requisito di nazionalità sia di fatto da diversi anni disapplicato in via amministrativa, rendendo possibile l'accesso anche a candidati di Stati non appartenenti all'Unione europea purché regolarmente soggiornanti in Italia con valido titolo di soggiorno che consenta l'attività lavorativa ai sensi del d.lgs. n. 286/98.

Tuttavia, lo stesso non avviene con riferimento alle altre figure professionali citate, ove trova conferma anche nelle prassi applicative il requisito di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea con conseguente esclusione dei cittadini di Stati terzi non membri dell'UE anche se regolarmente soggiornanti in Italia con valido titolo di soggiorno. Si veda a solo titolo di esempio l'art. 5 del recente Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci – figura professionale di "Soccorritore" (anno formativo 2016, venuto in scadenza lo scorso 14 ottobre 2016) – Del resto, nonostante sia stato oggetto a recente revisione con il D. P.Reg. 4.12.2014, n. 230/Pres., il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 della legge regionale n. 2/2002 (D.P.Reg. 23.04.2004, n. 132/Pres.), all'art. 4 c. 2 conferma il requisito di cittadinanza italiana o di Stato membro dell'UE per la partecipazione ai corsi di abilitazione per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione. Ugualmente, sul sito web del Collegio delle Guide speleologiche- maestri di speleologia, viene indicato il requisito della cittadinanza italiana o di Paese membro dell'Unione europea per la partecipazione ai corsi formativi necessari per la successiva iscrizione all'albo e all'esercizio della professione. Parimenti, si veda come l'art. 2 del Bando anno 2016 per la partecipazione alle prove attitudinali-pratiche di ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Maestro di Sci –discipline alpine, aveva pure previsto il requisito di nazionalità.

Si ritiene, pertanto, che la suddetta normativa sia discriminatoria nei confronti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia titolo di soggiorno valido per l'esercizio dell'attività lavorativa ed in contrasto con le previsioni normative interne che prevedono la **parità di trattamento tra cittadini stranieri e nazionali**, ed in particolare il **d.lgs. n. 286/98** (T.U. immigrazione ovvero le disposizioni sulla condizione giuridica del cittadino straniero).

L'art. 2 c. 2 così prevede: *"Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano..."*. L'art. 2 c. 3 così prevede: *"La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani"*.

La clausola di 'nazionalità' contenuta nella normativa regionale del F.V.G. in materia di professioni turistiche non può trovare giustificazione dalla presenza di pari requisito nella normativa nazionale in materia di ordinamento delle professioni di maestro di sci e guida alpina (Legge 8 marzo 1991, n. 81 e Legge 2 giugno 1989, n. 6). Tali normative infatti sono antecedenti alla riforma operata dalla normativa nazionale in materia di immigrazione (d.lgs. n. 286/98), così come all'evoluzione successiva del diritto dell'Unione europea in materia tanto di libera circolazione dei cittadini comunitari e loro familiari quanto di condizione giuridica di talune

categorie di cittadini di Paesi terzi. Ugualmente, la **legge nazionale di riforma degli ordinamenti professionali** e relativo regolamento applicativo (art. 3 comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 2 c. 4 d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137), hanno espressamente previsto in via generale il divieto di limitazioni discriminatorie, anche indirette, fondate sulla nazionalità, nell'accesso e nell'esercizio delle libere professioni, così come l'abrogazione di ogni norma anteriormente in vigore fondante tali restrizioni.¹

Vanno inoltre ricordate le **disposizioni del diritto dell'Unione europea** che prevedono il principio di parità di trattamento nell'esercizio di attività lavorative, subordinate o autonome, da parte di determinate categorie di cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea (familiari di cittadini UE, lungosoggiornanti, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria).

I familiari del cittadino dell'Unione europea che esercita la libertà di circolazione godono del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazioni in quanto diritti "ancillari" o funzionali al pieno esercizio della cittadinanza europea del cittadino dell'Unione medesimo. L'art. 23 della direttiva n. 2004/38/CE sulla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea e dei loro familiari prevede: "*I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro, hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi*". L'art. 24 sancisce il principio di parità di trattamento a favore dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: "*Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente*".

L'art. 11 della direttiva n. 109/2003/CE prevede per i lungo soggiornanti la parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda, tra l'altro: a) L'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, nonché le condizioni di assunzione e di lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione.

¹ Si veda innanzitutto il comma 8 dell'art. 3 DL 138 del 13.8.2011 convertito in L.148 del 14.9.2011, secondo il quale "*le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche... sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto*", con la ulteriore precisazione (comma 11) che "*singole attività economiche possono essere escluse dalla abrogazione della restrizione...unicamente laddove la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basta sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa*". Quanto poi alle professioni regolamentate, le disposizioni sono del tutto analoghe. Il comma 5 (sempre dell'art. 3) , prevede che "*gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa di professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità dell'offerta...*" Secondo lo stesso comma, gli ordinamenti professionali avrebbero dovuto essere riformati entro 12 mesi sulla base (tra l'altro) del principio secondo cui un'eventuale limitazione all'esercizio della professione è consentita "*unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basta sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale*". Il decreto relativo alle libere professioni è stato approvato il successivo 7 dicembre 2012 con il DPR n. 137 recante "*regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5 DL 138/11*". L'art. 4, comma 2, di detto DPR ribadisce il divieto di limitazioni "*all'accesso e all'esercizio della professione fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti*".

L'art. 26 della direttiva n. 2004/83/CE, poi rifusa nella direttiva 2011/95/UE ("*Norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*"), prevede un principio di parità di trattamento a favore del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria per quanto concerne l'accesso ai rapporti di lavoro subordinato o autonomo, inclusi gli impieghi nella Pubblica Amministrazione.

In risposta ad una procedura preliminare di infrazione aperta dalla Commissione europea, il Parlamento italiano ha dato attuazione alle disposizioni europee citate estendendo l'accesso al pubblico impiego a tali categorie di cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea, con gli stessi limiti previsti per i cittadini di Stati membri (legge 6 agosto 2013 n.97).

Si ritiene, pertanto, che tutte le professioni nel settore turistico, regolamentate a livello nazionale e/o regionale, debbono essere accessibili anche ai cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa.

La direttiva europea n. 2011/98 stabilisce inoltre che uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013 che ha modificato la precedente direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La normativa italiana in materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero già peraltro corrispondeva ai requisiti previsti dalla direttiva 2011/98 (si veda art. 49 del d. P.R. 31 agosto 1999 n. 394/99 e successive modifiche, da ultima con il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 di recepimento della direttiva UE 55/2013).

Se dunque è legittimo che una normativa regionale preveda una verifica delle qualifiche professionali eventualmente acquisite all'estero nel caso in cui l'attività dell'operatore di provenienza comunitaria o extracomunitaria possa avere ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, come accade per il maestro di sci (si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 315/2013), non altrettanto legittima appare una preclusione aprioristica all'accesso alle professioni medesime nei confronti dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, seppur regolarmente soggiornanti in Italia con permesso valido per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Parimenti, non appare ragionevole che le seconde generazioni di immigrati, che crescono nel FVG e frequentano i medesimi cicli di istruzione dei loro coetanei italiani, non possano godere delle medesime opportunità di inserimento lavorativo e professionale, con le uniche eccezioni delle posizioni lavorative nel pubblico impiego che implicino l'esercizio continuativo di pubblici poteri o collegate alla tutela dell'interesse nazionale e pertanto riservate ai cittadini italiani.

Si rammenta che le norme contenute nelle direttive europee che sono sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, trovano diretta ed immediata applicazione negli ordinamenti degli Stati membri e prevalgono su qualsiasi norma interna contrastante, obbligando all'interpretazione di quest' ultima in maniera conforme alla norma di diritto UE ovvero, in caso di impossibilità, alla sua disapplicazione.

Si fa presente che **diverse Regioni e Province autonome hanno già provveduto ad adeguare le proprie normative regionali in materia di professioni turistiche** agli obblighi di parità di trattamento e di non discriminazione fondata sulla nazionalità di cui alla normativa nazionale sull'immigrazione e alle norme del diritto dell'Unione europea. Si citano, a solo titolo di esempio, il testo coordinato della legge della Provincia autonoma di Trento 23 agosto 1993, n. 20 e ss.mm. e relativo regolamento applicativo, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg; ugualmente la legge della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen 19 febbraio 2001, n. 5 e ss.mm., così come la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta 31 dicembre 1999, n. 44, così come modificata dalle leggi regionali 26 maggio 2009, n. 12 e 12 ottobre 2009, n. 33 e la Legge regionale del Piemonte del 23 novembre 1992, n. 50 (Testo coordinato), artt. 9 e 10.

Con riferimento alla disciplina in materia di **'guida turistica'**, il presente ufficio sottolinea come questa sia stata oggetto di recente di un **processo di riforma legislativa a livello nazionale**, avviato con l'entrata in vigore della legge 97/2013, il cui art. 3 comma 1 recita *"l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale"*, mentre il comma 2 precisa che *"i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica"*. Tale riforma della normativa nazionale è giunta a seguito della procedura preliminare di infrazione del diritto UE avviata dalla Commissione europea (Eu Pilot 4277/12/Mark) "per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi 2006/123/CE", garante della libertà dell'esercizio delle attività economiche dei cittadini europei all'interno di tutti gli Stati membri. A seguito di tale nuova normativa nazionale, è stata delineata una distinzione tra la figura della guida turistica 'semplice', soggetta ad un processo di sostanziale 'liberalizzazione' e, quella della guida turistica 'specializzata' o 'abilitata', per l'esercizio della professione in siti e monumenti di particolare interesse storico, artistico e archeologico, successivamente individuati con D.M. del Ministero per i beni e le attività culturali 11 dicembre 2015 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 47 del 26 febbraio 2016).²

Senza voler entrare nel merito di tale controversa riforma normativa, preme solo sottolineare come essa abbia avuto origine da una procedura preliminare di infrazione del diritto UE e dunque possa essere intesa come il frutto di un necessario ed obbligato adeguamento normativo a quanto richiesto dal diritto UE sin dalla sentenza della CGE 26 febbraio 1991 (causa C-180/89), con conseguente necessità di urgente aggiornamento anche della

² Si veda anche Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Turismo, circolare n. 1 del 24 agosto 2016.

normativa regionale del FVG. In sede di tale aggiornamento, si ritiene necessario prevedere l'eliminazione formale della 'clausola' di cittadinanza italiana o 'europea' attualmente presente nella normativa in vigore che, sebbene già disapplicata in sede attuativa, costituisce pur sempre un elemento contrario ai principi di 'certezza' del diritto e dei rapporti giuridici.

Si fa peraltro presente che già diverse regioni italiane hanno provveduto a modificare la propria normativa regionale in materia di professione di guida turistica, adeguandola a quanto previsto dalla nuova normativa nazionale, nella direzione della distinzione tra guida 'semplice' operante a livello nazionale (per cui alla guida turistica riconosciuta in altri Paesi UE o da altre regioni italiane viene riconosciuta la possibilità di operare senza necessità di ulteriori abilitazioni così come viene 'liberalizzato' l'accesso alla professione di guida turistica 'semplice' per i titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente e conoscenza di almeno una lingua straniera) e guida 'abilitata' o 'specializzata', per la quale viene richiesta l'ulteriore abilitazione su base regionale (si veda a solo titolo di esempio la legge regionale del Piemonte 11 marzo 2015 n. 3, art. 19 ovvero gli artt. da 98 a 106 della l.r. Toscana n. 42/2000, così come modificata con l.r. 18 marzo 2016, n. 25).

Si ritiene che l'accesso di persone provenienti dalle seconde generazioni di immigrati alle professioni di guida turistica o guida turistica 'specializzata', e alle professioni turistiche più in generale, potrebbe avere una portata strategica non solo ai fini del realizzarsi di obiettivi di integrazione ed inclusione sociale, ma anche per migliorare la qualità stessa dell'offerta di servizi turistici mediante la disponibilità di figure professionali opportunamente formate che abbiano familiarità con la lingua, gli interessi e le aspettative specifiche di gruppi e comitive turistiche proveniente dall'estero, offrendo dunque ai tour operator delle risorse locali, occupate o stabilite nel FVG, piuttosto che indurli a ricorrere ad accompagnatori o 'operatori' turistici ad hoc provenienti dall'estero.

In conclusione, il Garante regionale dei diritti della persona – componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, nell'ambito delle prerogative assegnate dalla legge regionale n. 9/2014, raccomanda con la presente al Consiglio regionale del FVG di integrare i contenuti del ddl n. 162 con riferimento alla disciplina regionale sulle professioni turistiche (L.r. n. 2/2002), adeguando quest'ultima ai principi di non discriminazione su base di nazionalità di cui al diritto costituzionale, interno e dell'Unione europea, eliminando le fattispecie discriminatorie attualmente presenti in materia di accesso alle professioni, nonché di rivedere in particolare la normativa in materia di 'guida turistica' e accompagnatore turistico' tenendo conto dell'evoluzione normativa a livello nazionale determinata dalla procedura preliminare di infrazione del diritto UE avviata dalla Commissione europea.

Il Garante regionale dei diritti della persona – componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, esprime apprezzamento per l'inserimento nel ddl n. 162 di un' apposita norma in materia di

'turismo accessibile' (art. 4), così come della norma che subordina la concessione dei contributi alle imprese turistiche per il miglioramento delle strutture ricettive alla conformità dei progetti alle norme per il superamento delle barriere architettoniche (art. 57). Il Garante regionale ritiene, tuttavia, che per un'adeguata ed effettiva promozione e sviluppo del 'turismo accessibile' nella nostra regione, sia oramai necessario andare al di là di norme meramente 'di principio' o facenti riferimento agli standard minimi previsti dalla legislazione nazionale in materia di superamento delle barriere architettoniche. Sarebbe auspicabile un framework normativo che consenta l'adozione di 'azioni positive' che mirino all'individuazione, al riconoscimento e alla promozione di una rete di strutture turistiche e di interesse turistico sul territorio regionale in grado di rispondere alle esigenze di tutti i turisti e residenti con bisogni 'specifici' correlati ad una menomazione motoria (persone in carrozzina o a mobilità ridotta (permanente o temporanea), a limitazioni sensoriali (ciechi e sordi), alimentari (allergici e intolleranti), delle persone diabetiche, dializzate, obese, ma anche ai bisogni di quella grande fascia di popolazione costituita da anziani e famiglie con bambini.³ A titolo di esempio, si dovrebbero prevedere nel titolo VII del disegno di legge intitolato "Incentivi per il settore turistico" delle norme che prevedano apposite e specifiche linee di finanziamento per l'incremento dell'offerta di servizi turistici e di accoglienza a favore delle persone con disabilità anche oltre ed in aggiunta agli standard minimi previsti dagli obblighi di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche. Si citano a titolo di esempio alcune norme contenute nella recente legislazione regionale della Lombardia (Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27), ed in particolare l'art. 38 c. 11: *"La Giunta regionale promuove e favorisce le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che applicano le norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza e che offrono servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge, per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive"* e l'art. 74: *"1. La Giunta regionale per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e accrescere la fruibilità turistica ai soggetti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, anche di carattere temporaneo, disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3"*.

Ugualmente, nell'attività di promozione turistica svolta dagli organismi incaricati (PromoTurismo FVG,...), e nei relativi prodotti (ad es. siti web), dovrebbe essere previsto tra gli obiettivi quello di fornire alle persone con disabilità tutte le informazioni, le notizie, le guide sugli itinerari, i servizi di ricettività, ristorazione, balneari, ricreativi, culturali, museali, ecc. resi accessibili, anche eventualmente mediante l'adozione di un particolare logo di accreditamento, sul modello di quanto già sviluppato in diverse esperienze europee.⁴

³ Si veda ad es. il progetto di "Eccellenza Turistica - Sviluppo del Turismo Sociale e Accessibile" avviato nel 2011 dalla Regione Veneto, che prevede la realizzazione di un sistema turistico regionale in grado di rispondere alle esigenze di tutti. Ugualmente, si veda anche il progetto "Cittadinanze/turismo senza barriere" promosso con analoghe finalità dalla Regione Toscana.

⁴ Ad es. il logo "Tourisme & Handicap" in Francia. Si segnala con soddisfazione come Turismo FVG abbia iniziato nel 2012 a verificare le potenzialità turistiche della Regione Friuli Venezia Giulia anche in materia di "turismo accessibile", attuando la collaborazione con la Consulta regionale delle Persone Disabili e l'Associazione Paraplegici del FVG. Si constata, peraltro, con rammarico che la pagina dedicata sul sito ufficiale del Turismo del FVG (www.turismofvg.it - progetto "Una Regione per tutti") appare priva di informazioni utili all'utente.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete riservare alla presente, restando a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Il Garante regionale per i diritti della persona

Componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione

Walter Citti